

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Con il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di patrocini, contributi e benefici economici ad enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di patrocini, contributi e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di concessione di patrocini, contributi e benefici economici può essere richiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

CAPO II – FINALITA' ED OBIETTIVI

Art. 4

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, nonché le forme per garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, a favore di soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di attività conformi alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Carta Costituzionale e dei principi generali fissati dallo Statuto comunale, nei limiti delle risorse previste in bilancio.

2. La concessione delle forme di sostegno economiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in ossequio all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata, al fine di promuoverne lo sviluppo.

3. Tra gli scopi principali del presente regolamento figurano, in particolare, la valorizzazione ed il sostegno delle libere forme associative laddove esistano specifici progetti e con particolare riguardo ai casi in cui l'attività volontaria del libero associazionismo produca risultati concreti e duraturi a vantaggio dell'intera collettività.

4. Il presente regolamento si pone altresì lo scopo di:

- sostenere e valorizzare le istituzioni pubbliche e private che, senza scopo di lucro, operano concretamente per la realizzazione di interventi aventi scopi sociali ed umanitari,
- favorire e promuovere iniziative volte al sostegno, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'aspetto economico, turistico, produttivo, ambientale, culturale del territorio comunale,
- sostenere interventi promossi da istituzioni pubbliche o private, laiche o religiose, finalizzati alla tutela del patrimonio edilizio, architettonico ambientale esistente di pubblico dominio e di interesse collettivo, rispetto ai quali la partecipazione del Comune assume carattere di rilevanza.

CAPO III - TIPOLOGIE E PROCEDURE

Art. 5

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Corciano ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di coorganizzazione e/o prestazione di servizi, attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale, e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione. Ed in particolare:

CONTRIBUTI ORDINARI:

a) per le attività delle associazioni, così come definite in sede di programmazione annuale;

b) per specifiche iniziative, eventi, manifestazioni e simili.

CONTRIBUTI STRAORDINARI:

a) per iniziative, eventi, manifestazioni e simili che non siano programmabili entro la data di richiesta dei contributi ordinari e che abbiano il carattere dell'eccezionalità o sia unico nell'arco del mandato amministrativo di riferimento;

Art. 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra il Comune ed altri soggetti per la realizzazione di attività istituzionali, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per l'effettuazione delle stesse. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento nemmeno i contributi economici assegnati dal Comune agli enti soggetti a controllo o vigilanza da parte del Comune stesso a copertura parziale delle loro spese di gestione, né le somme corrisposte dal Comune ad enti, associazioni e società nella sua qualità di aderente o socio.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutte le forme di sostegno economiche disciplinate da specifici regolamenti comunali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti in materia edilizia, scolastica, assistenziale ed educativa.

Art. 7

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, sia laiche che religiose, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente alla richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative umanitarie verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

3. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

4. I partiti politici e le organizzazioni sindacali e/o loro articolazioni non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini.

Per quanto concerne situazioni di conflitto di interessi che possono riguardare dipendenti comunali ed i componenti degli organi di indirizzo politico del Comune, si rinvia a tutto quanto disposto dal D.Lgs. 39 del 2013, dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corciano; l'ufficio competente alla istruttoria delle richieste di contributo provvederà ad adeguare la modulistica a corredo delle istanze di contributo in modo da evidenziare la assenza di situazioni di conflitto di interessi.

5. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

6. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale determina, nella elaborazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, e/o con successive variazioni al bilancio stesso, l'ammontare della somma da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 9

1. I soggetti interessati alla concessione di contributi o di altri benefici, devono produrre regolare istanza al Comune entro il mese di marzo di ciascun anno.

2. La Giunta comunale ha facoltà di accettare istanze di contributo presentate oltre i termini di cui al precedente comma, debitamente motivate.

Art. 10

1. Le istanze di concessione devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente, nonché l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Ogni istanza inoltre deve essere provvista della seguente documentazione:

per i contributi ordinari

lettera a) bilancio delle entrate e delle uscite previste per l'organizzazione dell'iniziativa;

lettera b) bilancio di previsione dell'anno di riferimento in caso di contributo di funzionamento;

per i contributi straordinari

- dichiarazione attestante il carattere di straordinarietà dell'evento o della difficoltà gestionale che ha motivato la richiesta stessa;
- progetto di massima relativo all'intervento medesimo con l'indicazione del preventivo di spesa;

per i vantaggi economici

- relazione che illustri la manifestazione, le sue modalità organizzative con le indicazioni delle esigenze tecniche –logistiche, dei materiali e dei servizi che si richiedono al Comune;
- bilancio preventivo della manifestazione dal quale si evinca l'onere finanziario richiesto all'Amministrazione Comunale;
- l'impegno a sottoscrivere un disciplinare come previsto all'art 15 comma 3.

Tutti i diversi tipi di contributo dovranno prevedere:

- a) indicazioni di eventuali ulteriori richieste di contributi ad altri enti o soggetti finanziatori;
- b) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto ai sensi del successivo art. 20;
- c) impegno a fare risultare pubblicamente il sostegno ricevuto da Comune mediante l'apposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura: *"con il contributo del Comune di Corciano"*.

Art. 11

1. Le istanze pervenute sono assegnate all'ufficio preposto, il quale ultimata la fase istruttoria, provvede a rimetterle alla Giunta Comunale, avendo cura di evidenziare le richieste che risultano prive dei requisiti stabiliti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

ART. 12

La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente Art. 6, delle risorse finanziarie determinate dal Consiglio, nonché delle risultanze della fase istruttoria, individua, con proprie deliberazioni, i soggetti beneficiari e stabilisce l'importo del contributo da assegnare a ciascuno di essi.

ART. 13

1. I contributi ordinari possono essere concessi per le attività così come definite in sede di programmazione annuale e/o per specifiche iniziative e progetti, in relazione ai seguenti criteri:

- a) capacità di coinvolgimento del territorio di riferimento;
- b) ricaduta sul territorio delle azioni messe in campo;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- e) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale.

2. I contributi straordinari, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, in relazione ai seguenti criteri:

- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Corciano e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;

e) realizzazione nel territorio del Comune di Corciano o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;

3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando tutti gli utili sono devoluti in beneficenza, con rendicontazione esatta delle spese sostenute e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Corciano, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1 e 2.

4. I contributi e/o vantaggi economici possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

CAPO IV - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 14

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Attività culturali
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Attività sociali

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che, per la loro finalità, sono ad esso riconducibili.

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 15

1. Il Comune concede le forme di sostegno di cui ai precedenti artt. 4 e 5 dietro presentazione di specifiche richieste, secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Amministrazione comunale. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per programmi annuali di attività.

Nella concessione di contributi viene accordata particolare attenzione a quelle Associazioni locali che attuano iniziative promozionali al di fuori della ordinaria attività della associazione medesima, nonché a quelle associazioni che, pur svolgendo attività di riconosciuto valore sociale e/o culturale, non dispongono di mezzi propri di sussistenza.

2. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente regolamento, il Comune può altresì sostenere la realizzazione di iniziative ed attività anche con:

a. la concessione, gratuita o agevolata, dell'uso temporaneo di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature di proprietà comunale;

b. la prestazione di servizi, di attività comunali o di collaborazioni organizzative economicamente valutabili.

3. E' esclusa ogni responsabilità del Comune nei confronti dei terzi per l'uso che viene fatto dei beni e/o servizi concessi ai fini dell'esercizio di attività e per l'organizzazione di manifestazioni; a tal fine, è facoltà del Comune richiedere al soggetto beneficiario l'attivazione di specifiche polizze assicurative a copertura della responsabilità civile. Il soggetto beneficiario delle attrezzature e dei beni mobili deve ritirare gli stessi, anche tramite suo delegato, nel giorno e nel luogo concordato con il responsabile del competente ufficio comunale; nel caso di servizi, i termini e le modalità di erogazione degli stessi andranno preventivamente concordati con il responsabile o funzionario competente per materia. Il soggetto beneficiario provvede a custodire in luogo opportuno il materiale ricevuto, ad utilizzarlo con le dovute cautele e la massima diligenza, a riconsegnarlo non appena terminata l'esigenza d'utilizzo e, comunque, non oltre il termine ultimo fissato nel provvedimento concessorio.

L'ufficio competente, al momento della restituzione del materiale, verifica l'integrità e la consistenza dello stesso; qualora tale verifica dia esito negativo, il soggetto beneficiario è tenuto al risarcimento integrale dei danni causati al Comune, anche se conseguenti a comportamenti di terzi. A tal fine il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve impegnarsi per iscritto ad adottare tutte le dovute cautele nella conservazione e nell'utilizzo dei beni, e, nel caso di servizi, ad utilizzare gli stessi esclusivamente per lo scopo in ordine al quale gli sono stati concessi, impegnandosi altresì a risarcire al Comune tutti gli eventuali danni e a tenerlo indenne da eventuali richieste di risarcimento danni, ivi comprese le spese legali, che al Comune dovessero pervenire da terzi in ragione dell'utilizzo dei beni e/o servizi effettuato dal concessionario.

4. La domanda per la concessione di tali forme di sostegno deve essere presentata almeno trenta giorni prima, se riguarda beni immobili, ed almeno quindici giorni prima, se riguarda beni mobili o servizi, rispetto alla loro attivazione, fatti salvi casi eccezionali, congruamente motivati in ordine all'urgenza.

5. Nel provvedimento di concessione viene quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal Comune per la prestazione di servizi, di attività comunali o di collaborazioni organizzative.

6. Con apposita deliberazione di Giunta comunale vengono stabilite le tariffe per l'utilizzo delle sale comunali; con il medesimo provvedimento si stabiliscono i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento della tariffa, in riferimento a determinate categorie di beneficiari ed al tipo di attività cui è riconducibile la concessione. Non possono essere stabilite riduzioni od esenzioni per attività di tipo commerciale e per iniziative con ammissione a pagamento di quote o biglietti d'ingresso.

7. Nella domanda per la concessione in uso di sale comunali vanno specificati la sala richiesta, la data e la fascia oraria di utilizzo, la descrizione sintetica dell'iniziativa, il nominativo del referente responsabile e l'impegno a far rispettare le limitazioni circa il numero massimo di persone che il locale può ospitare a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. In caso di richieste concomitanti, di norma la

priorità è determinata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune.

Art. 16

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 nonché al comma 4 dell'art. 15, i soggetti interessati devono presentare richiesta scritta almeno trenta giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa o dell'attività.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini di cui al comma precedente soltanto in casi particolarmente motivati e comunque non oltre un mese (30 gg) dalla conclusione dell'iniziativa o attività.

3. La domanda deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dall'interessato, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente o associazione, e deve contenere:

- le generalità della persona fisica, ovvero la denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione, nonché il relativo codice fiscale o partita IVA, oltre alle generalità del legale rappresentante;
- la motivazione della richiesta, con allegato programma dell'iniziativa;
- l'indicazione del budget di spesa, delle eventuali entrate previste e di eventuali ulteriori richieste di contributi ad altri enti o soggetti finanziatori;
- l'impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso ed a presentare il relativo rendiconto ai sensi del successivo art. 18;
- l'impegno a far risultare pubblicamente il sostegno ricevuto dal Comune, mediante l'esposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Corciano*";
- la copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente o dell'associazione, qualora non già in possesso del Comune di Corciano.
- DOCUMENTAZIONE E CONTENUTI DELLE RICHIESTE
 - La richiesta per ogni tipo di contributo, oltre ad essere sottoscritta dall'interessato se persona fisica o dal/dalla Legale Rappresentante, deve contenere gli elementi identificativi della tipologia del contributo e della posizione fiscale del soggetto richiedente e comprendere la sottoscrizione della dichiarazione di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica o organizzazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti politici;
 - Nel caso di omessa sottoscrizione della domanda di contributo, la risposta si intende irricevibile;
 - Per ogni tipologia di contributo è previsto che il soggetto richiedente alleggi l'ultimo bilancio consuntivo approvato secondo le norme statutarie, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente e gli specifici documenti.

4. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti *dal consuntivo* e non può comunque essere superiore all' 80% del preventivo.

Per quanto attiene le istanze presentate dalle associazioni giovanili (ovvero i cui componenti gli organi abbiano una età media di 35 anni) il contributo non può essere concesso in misura inferiore al 40% e non superiore all' 80% del preventivo, in rapporto alla differenza tra le spese e le entrate risultanti *dal consuntivo*.

In situazioni adeguatamente motivate e per iniziative senza entrate economiche, il soggetto proponente, in via preventiva, può chiedere un contributo maggiore di quanto previsto al presente comma. L'ufficio competente, d'intesa con l'Amministrazione, può autorizzarlo qualora la manifestazione persegua finalità ad interesse pubblico.

5. Qualora la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal comma precedente, il funzionario responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'interessato le indicazioni mancanti, fissando un termine perentorio per la regolarizzazione.

6. La richiesta di patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti deve essere contenuta nella domanda volta ad ottenere la forma di sostegno economico, fatta salva la possibilità di richiedere il patrocinio gratuito.

7. Fatto salvo il contributo richiesto ed eventualmente concesso, di cui al comma 6, l'attribuzione del patrocinio non comporta benefici economici o agevolazioni a favore delle manifestazioni, iniziative o progetti patrocinati.

La concessione del patrocinio comporta l'impegno, per i richiedenti, a fare risultare pubblicamente lo stesso mediante l'esposizione, sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione, della seguente dicitura: *"con il patrocinio del Comune di Corciano"*.

Art. 17

1. Le istanze pervenute sono assegnate all'ufficio preposto, il quale ultimata la fase istruttoria, provvede a rimetterle alla Giunta Comunale, avendo cura di evidenziare le richieste che risultano prive dei requisiti stabiliti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi e delle finalità di cui a precedente Art. 6, delle risorse finanziarie determinate dal Consiglio, nonché delle risultanze della fase istruttoria, individua, con proprie deliberazioni, i soggetti beneficiari e stabilisce l'importo del contributo da assegnare a ciascuno di essi.

2. Il responsabile preposto, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale, dispone con proprio atto la concessione della forma di sostegno.

3. Il provvedimento relativo alla concessione del beneficio deve indicare il soggetto che ha inoltrato la richiesta, l'ammontare e la forma del sostegno economico, l'attività o l'iniziativa cui il beneficio è correlato. All'atto di concessione viene data pubblicità nelle forme richiamate all'art. 4, previste dalla normativa vigente.

Art. 18

1. Per i contributi in denaro, l'intero ammontare degli stessi viene erogato entro sessanta giorni dalla presentazione di apposita rendicontazione da parte del richiedente, ove la stessa venga ritenuta esaustiva e corretta ai sensi del comma 2.

2. Il rendiconto consiste in un elenco dettagliato delle spese sostenute e delle entrate ricevute, in relazione all'iniziativa, accompagnato dai relativi documenti giustificativi (es. fatture, ricevute, bonifici, etc.), sottoscritto, sotto la propria responsabilità personale e patrimoniale, dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, fondazione o associazione beneficiari del contributo.

Il rendiconto viene trasmesso al Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento/iniziativa (pena la decadenza del contributo stesso) e sottoposto alla valutazione da parte dell'ufficio preposto, che ha la possibilità, ove necessario, di chiedere chiarimenti o documentazione integrativa.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto, oppure di sua grave ed insanabile incompletezza od irregolarità imputabile al soggetto richiedente, si procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso. In tal caso, il soggetto interessato viene escluso dalla possibilità di chiedere qualsiasi forma di sostegno economico per l'anno in corso e per l'intero anno successivo.

4. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

CAPO VI - ATTIVITA' CULTURALI

(capo IV, Art. 14, lett. a)

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per sostenere attività ed iniziative di carattere culturale sono indirizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze culturali fra i giovani del Comune e quelli delle altre comunità nazionali o straniere;

- e) a favore delle associazioni Pro-loco e di soggetti che organizzano nel territorio comunale manifestazioni, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore di soggetti che organizzano iniziative di carattere culturale, anche al di fuori del territorio comunale, alle quali comunque l'Amministrazione comunale intende concorrere.
- g) a sostegno di studi, ricerche, pubblicazioni, eventi che si rivelino di notevole interesse per la comunità locale.

Art. 20

1. Le concessioni dei contributi vengono effettuate con l'osservanza delle procedure e delle condizioni stabilite dai precedenti capi II, III e V.

CAPO VII - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

(Capo IV, Art. 14, lett. b)

Art. 21

1. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e promuovono iniziative ricreative dirette ad ogni fascia di età.
2. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. La concessione agevolata dell'uso di impianti ed attrezzature, di cui al precedente comma, viene disciplinata con appositi provvedimenti.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, III e V.

CAPO VIII - ATTIVITA' SOCIALI

(Comma IV, Art. 14, Lett. c)

Art. 22

1. Gli interventi di carattere sociale del Comune sono principalmente finalizzati al sostegno, valorizzazione e sviluppo di tutti i soggetti che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare interventi aventi scopi sociali ed umanitari, anche a sostegno di fasce sociali a disagio.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, III e V.

CAPO IX - INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 23

1. Per iniziative, manifestazioni ed interventi, non compresi fra quelli previsti dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato mediante l'adozione di apposito atto deliberativo.
2. La eventuale concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, III e V.

Art. 24

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.